



Osservazioni, commenti e proposte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in relazione alle modifiche e integrazioni del Regolamento COVIP sulle procedure del 15 luglio 2010 poste in pubblica consultazione il 16 dicembre 2013.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) Gli artt. 11 comma 1 e 20 del Regolamento in consultazione introducono rispettivamente la possibilità di inviare l'istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività, per i fondi pensione, e l'istanza di approvazione del Regolamento, per i piani individuali pensionistici (nel seguito "PIP"), mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (nel seguito "PEC"). Una volta ricevuta l'autorizzazione di COVIP il soggetto istitutore del Fondo Pensione o del PIP dovrà procedere al deposito della Nota Informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 (cfr art. 13 del Regolamento in consultazione) e, nello stesso termine, alla trasmissione a COVIP del testo del regolamento e relativi allegati, *con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla Covip* (cfr. art. 13 comma 9 e art. 22 comma 8).

Orbene, dal momento che:

- in base al combinato disposto dell'art. 3 commi 2 e 3 della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008, i soggetti istitutori di Fondi Pensione e PIP, ai fini della formalizzazione del deposito della Nota Informativa, devono inviare una comunicazione per iscritto a COVIP con allegata la Nota Informativa in formato cartaceo;
- le modalità telematiche di invio del testo del regolamento sono quelle contenute nelle Circolare COVIP Prot. 5603 del 3 ottobre 2008 e delle relative istruzioni tecniche a essa allegata, la quale prevede che l'invio telematico non sostituisce l'invio cartaceo del testo del regolamento;

in assenza di una armonizzazione della normativa in materia di deposito e aggiornamento della documentazione contrattuale relativa ai Fondi Pensione e ai PIP, ne deriverebbe la conclusione che nelle fattispecie esaminate le istanze dovrebbero concludersi sempre con l'invio della Nota Informativa e del Regolamento per iscritto.

Si chiede di confermare se l'interpretazione è corretta.

In caso positivo, considerato il valore legale della PEC, si richiede di armonizzare la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle deliberazioni e circolari sopra citate, introducendo la PEC quale mezzo di invio della documentazione alternativo all'invio cartaceo, al fine di accelerare e semplificare le procedure regolate dagli artt. 11 e 20 del Regolamento in consultazione nonché di rendere più facile l'accertamento da parte dei soggetti istitutori dell'effettivo pervenimento della documentazione ivi prevista.

- 2) Medesime considerazioni rispetto a quelle del punto 1) possono essere fatte con riferimento alle procedure di modifica dei Regolamenti dei Fondi Pensione e dei PIP (artt. 15-18 e artt. 23-28 del Regolamento in consultazione).





In particolare si chiede di confermare che l'eventuale aggiornamento della Nota Informativa e la trasmissione del regolamento definitivo dopo l'approvazione COVIP debbano comunque avvenire con invio cartaceo.

In caso positivo, considerato il valore legale della PEC, si richiede di armonizzare la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle deliberazioni e circolari sopra citate, introducendo la PEC quale mezzo di invio della documentazione alternativo all'invio cartaceo, al fine di accelerare e semplificare le procedure di modifica dei regolamenti dei Fondi Pensione e dei PIP contenute nel Regolamento in consultazione nonché di rendere più facile l'accertamento da parte dei soggetti istitutori dell'effettivo pervenimento della documentazione ivi prevista.

- 3) *In linea generale si richiede di chiarire se anche gli adempimenti richiesti per iscritto nei confronti di COVIP e relativi alla modifica di documenti non strettamente di natura contrattuale (es. documento sulla politica di investimento) possano essere soddisfatti anche mediante l'utilizzo della PEC.*

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

- 1) **Art. 17 comma 1 lett. h) e art. 25 comma 1 c. ter)**

- Le disposizioni citate presuppongono che il Regolamento debba essere integrato con le disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 259 del 1968.

Si chiede se sia corretto, sul piano tecnico, aggiornare il Regolamento con la predisposizione di un'appendice allo stesso da comunicare a COVIP e consegnare esclusivamente ai soggetti interessati.

- Nel presupposto che l'individuazione delle fattispecie per le quali è previsto l'invio della semplice comunicazione a COVIP delle modifiche regolamentari in luogo dell'istanza di approvazione delle stesse trovi ragione nel basso impatto delle stesse sulla caratterizzazione della forma pensionistica complementare e sulla struttura dell'investimento e dei costi, *si richiede possibilità di inserire tra le fattispecie al verificarsi delle quali è possibile inviare le comunicazioni ex artt. 17 e 25 del Regolamento in consultazione anche l'introduzione o l'abolizione delle garanzie accessorie, a condizione che queste ultime restino attive per i soggetti che abbiano già scelto di avvalersene e lasciando la procedura autorizzativa solo in caso di modifica peggiorativa dei costi delle stesse.*

Milano, 29 gennaio 2014

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato e Rappresentante Legale